

OGGETTO: ACQUISTO QUOTE DI PARTECIPAZIONE NELLA SOCIETA' IN HOUSE PROVIDING SE.VA.T SERVIZI VALLE TROMPIA SCRL. DETERMINAZIONI. INDIRIZZI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- La società Se.Va.T. - Servizi Valle Trompia S.c.r.l. è una società in house, con capitale sociale di € 50.000,00, interamente pubblico, volta a soddisfare operativamente le richieste dei vari comuni aderenti, affiancandoli nell'erogazione di servizi, nell'attività di progettazione e sviluppo del territorio e nelle gestioni associate, attiva da oltre 5 anni, dotata di 40 dipendenti e sostenuta da un bilancio di attività costantemente in crescita, che per il 2025 prevede un volume di affari superiore ai 14 milioni di euro;
- La società Se.Va.T. - Servizi Valle Trompia S.c.r.l. è iscritta al Registro delle Imprese con codice fiscale 03849630987, iscritta al R.E.A., presso la Camera di Commercio al numero 568138;
- A gennaio 2025 i comuni soci sono quelli di Botticino, Brione, Caino, Cellatica, Collio, Irma, Lodrino, Marcheno, Marmentino, Ospitaletto, Pezzaze, Polaveno, Sulzano, Tavernole sul Mella, Villa Carcina, l'Unione dei Comuni Montani dell'Alta Valle Trompia "la Via del Ferro";
- Le attività svolte negli ultimi anni hanno consentito alla società di sviluppare un solido know-how e di rafforzare la propria specializzazione in ambiti diversificati quali la committenza ausiliaria, il supporto tecnico amministrativo al personale delle amministrazioni locali, la progettazione e promozione del marketing territoriale, l'istruttoria e gestione dei procedimenti di centrale di committenza, sportello catastale, SUAP e SUED, Reticolo Idrico Minore, e Turismo, garantendo standard elevati di qualità e competenza. Grazie al suo operato, la società è oggi in grado di mettere a disposizione dei Comuni soci una vasta gamma di servizi qualificati e diversificati tutti caratterizzati dall'alta professionalità.
- La società ha lo scopo di promuovere l'avvio di nuove iniziative economiche e di favorire la valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio stimolando la collaborazione tra enti locali ed imprenditorialità privata;
- La società garantisce da anni, con ottimi risultati tangibili, la produzione di beni o di servizi strumentali all'attività degli enti locali soci, così come descritto nell'oggetto sociale;

ATTESO CHE:

Il Comune di CEVO necessita di effettuare la riqualificazione ambientale nel Parco dell'Adamello: Riqualificazione Chalet Pineta e potenziamento della fruizione turistica e dell'accessibilità - CUP D35B22000550005;

- In considerazione della presenza di vincoli, sia storico monumentali che paesaggistici gravanti, la progettazione dovrà osservare una particolare cura alla salvaguardia di elementi stilistici e storici del contesto e le elaborazioni progettuali dovranno comprendere anche tutte le opportune considerazioni delle caratteristiche dei materiali di finitura sia con riguardo a tali vincoli monumentali sia con riguardo alla specifica funzionalità dei luoghi.
- Il RUP comunale ha redatto una prima valutazione di massima delle opere e stimato il valore complessivo dell'intervento pari ad euro 5.000.000,00, ma il

Comune presenta una situazione di carenza di organico, anche con riguardo ai carichi di lavoro già in essere, tale da rendere estremamente difficoltoso sostenere il percorso tecnico amministrativo sotteso all'intervento;

- La procedura prevede infatti la redazione di una serie di adempimenti per attendere ai quali è necessario disporre di personale tecnico amministrativo adeguatamente formato ed esperto nelle seguenti attività strumentali:
 - Supporto nella stesura degli atti di determinazione e deliberazione per l'approvazione delle diverse fasi del procedimento;
 - Supporto nella progettazione delle procedure di selezione, incarico e contrattualizzazione di professionisti esterni per la redazione di tutti i livelli di progettazione e le restanti competenze tecniche (Sicurezza, Direzione Lavori, eventuali collaudi);
 - Supporto nell'interfaccia con le Autorità preposte al rilascio dei necessari pareri ed autorizzazioni (Commissione Paesaggio, Soprintendenza) ed eventuale compiuta celebrazione della Conferenza dei Servizi;
 - Supporto nello studio e sviluppo della procedura di gara, con relativo utilizzo della strumentazione digitale prevista, verbalizzazione, commissioni, adozione atti, controlli presso gli enti e pubblicazioni;
 - Contrattualizzazione del soggetto appaltatore delle opere, comprensiva della gestione di garanzie, anticipazioni, eventuali penali e riserve, proroghe e risoluzioni;
 - Contabilizzazione e liquidazione degli Stati Avanzamento Lavori intermedi e finali;
 - Raccolta certificazioni esecuzione lavori, aggiornamento pratica di Agibilità e compilazione dei portali Osservatorio LLPP e BDAP;
- Al Comune risulta pertanto necessario un supporto strumentale in termini di Committenza Ausiliaria in forma integrale, che possa sopperire alle sue carenze di organico, avvalendosi di una struttura operativa, quale quella di Se.Va.T, società in house providing, che possiede al suo interno le professionalità adatte all'espletamento puntuale dei servizi sopra elencati, e la capacità di rendere tale servizio in un intervallo di tempo congruo con le esigenze dell'amministrazione comunale, risultato diversamente non raggiungibile facendo ricorso al solo proprio personale interno;
- In particolare, la committenza ausiliaria richiesta, così come definita dall'art. 3 del D.Lgs. n. 36/2023 e ricompresa nelle attività di cui all'art. 4 comma 2 lett. E del D.Lgs. n. 175/2016, include servizi quali:
 - Studi di fattibilità;
 - Supporto tecnico, finanziario e legale;
 - Preparazione delle procedure di gara;
 - Supporto nelle attività di gestione dei contratti.

RITENUTO CHE:

- In ragione dell'esecuzione dell'intervento, nei termini sopra indicati, un fattore di successo per il raggiungimento del risultato è rappresentato dalla necessaria collaborazione con partner qualificati, al fine di garantire un approccio professionale e mirato alla corretta realizzazione del progetto;

- È necessario procedere, dunque, con l'affidamento dei servizi in oggetto a un soggetto qualificato che garantisca il completamento delle attività previste nei tempi e nei modi stabiliti;
- L'acquisizione delle quote di partecipazione e il successivo affidamento a Se.Va.T rappresenta, quindi, una scelta strategica per il Comune, capace di garantire maggiore efficienza, trasparenza e qualità nella gestione delle attività di committenza ausiliaria;

PRESO ATTO CHE:

- con nota del 29/04/2026 prot. N. 2825 il Comune di CEVO ha manifestato l'interesse per l'acquisizione di una quota della società Se.Va.T. Servizi Valle Trompia srl con l'obiettivo di ricevere supporto nell'ambito delle procedure per la realizzazione di opere pubbliche;
- a seguito della suddetta manifestazione di interesse, la società Se.Va.T. Servizi Valle Trompia srl ha manifestato il proprio apprezzamento in merito alla volontà del comune
- la nota del Comune di CEVO trasmessa in data 29/04/2026 prot. N. 2825 di richiesta di offerta per la valutazione di congruità ex art 7 del D.Lgs. n. 36/2023 per l'eventuale affidamento dei servizi di committenza ausiliaria;
- con nota del 23/07/2026 prot. N. 4708 la Società Se.Va.T. ha trasmesso la propria offerta economica per lo svolgimento dei servizi strumentali necessari per la realizzazione dell'intervento di cui sopra;
- con delibera di Giunta comunale n. _____ del _____ è stata approvata la valutazione di congruità ex art. 7 c. 2 del D.lgs 36/2023 per l'affidamento del servizio strumentale alla società Se.Va.T., il quale sarà subordinato all'esito dell'istruttoria da parte della Corte dei Conti e dell'AGCM in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 175/2016, da riceversi entro il termine di sessanta giorni dalla trasmissione del provvedimento;

RICHIAMATO il D.Lgs.n.175/2016 e s.m.i. che ha disciplinato in maniera unitaria le società a partecipazione pubblica, in particolare:

- l'art. 8, comma 1, in materia di acquisto di partecipazioni in società già costituite, il quale dispone che *"le operazioni ... che comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti sono deliberate secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2"*;
- l'art. 7, comma 1 lettera c), il quale stabilisce la necessità che la decisione sia presa con deliberazione del consiglio comunale, in caso di partecipazioni comunali; ed il successivo comma 2 dispone che *"l'atto deliberativo è redatto in conformità a quanto previsto all'articolo 5, comma 1"*;
- l'articolo 5 il quale dispone che:
- *"l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza"*

economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa";

- L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate;
- L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo;
- Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi. La segreteria della Sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito internet istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni";
- l'articolo 4, co. 1 e 2 lettera d) e e), il quale dispone che:
 1. "Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società";
 2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:
 - d) autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni

stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopi di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

DATO ATTO CHE, in ordine a quanto disposto dall'art. 5 del D.lgs 175/2016 sono stati acquisiti in data ____ per la verifica di fattibilità:

- lo Statuto della Società e i patti parasociali per l'esercizio del controllo analogo congiunto;
- bilanci approvati dell'ultimo quinquennio;
- le relazioni degli organi di controllo (collegio sindacale, sindaco unico, revisore unico, società di revisione), ove disponibili;
- la relazione sul governo societario di cui all'art. 6, comma 4, del d.lgs. n. 175/2016).

PRESO ATTO del documento "Relazione illustrativa ex art. 5 del D.lgs 175/2016 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione nella quale sono esposti gli oneri di motivazione analitica previsti dal summenzionato articolo 5 del T.U.S.P.; In aggiunta, l'acquisizione delle quote finalizzata al successivo affidamento "in house" alla suindicata società, del servizio in argomento risulta preferibile, sotto più profili, rispetto al ricorso al mercato, in quanto (ferme tutte le altre considerazioni presenti all'interno della documentazione in atti):

1. in primo luogo, risulta qualificante il particolare rapporto giuridico intercorrente tra l'Amministrazione Comunale ed il soggetto affidatario, che consente al Comune un controllo ed un'ingerenza sul servizio più penetrante di quello praticabile su di un soggetto terzo, in quanto esteso agli atti sociali e non rigidamente vincolato al rispetto del contratto di servizio;
2. la titolarità pubblica della gestione effettiva del servizio, seppur espletata secondo metodi imprenditoriali assicura le condizioni di economicità, efficacia ed efficienza, con conseguente attribuzione al sistema pubblico, nell'interesse della collettività, di tutte le decisioni afferenti alla concreta attività gestionale del servizio;
3. la società, che andrà a prendere in carico il servizio, si ritiene un soggetto del tutto idoneo, atteso che già lo gestisce da anni anche per conto di numerosi comuni soci del territorio con eccellenti risultati;
4. la gestione in house providing comporterà inoltre, nell'attuale contesto normativo (cfr. D.Lgs. n. 175/2016 e D.Lgs. n. 36/2023), e finanziario, un rafforzamento del patrimonio comunale da intendersi quale valore patrimoniale ed economico degli assets, oltre che un Know how in continua crescita della società pubblica;
5. in un'ottica di gestione improntata a principi di efficienza, di condivisione di costi ed economie di scala, di scopo e di varietà, l'affidamento del servizio alla Se.Va.T., consentirà di ottimizzare le sinergie sistemiche a tutto vantaggio - in termini economici finanziari- della stessa società e dell'Amministrazione, con conseguenti e diretti benefici in favore della qualità dei servizi resi;
6. non da ultimo, il contenimento dei costi e dei tempi necessari per l'affidamento del servizio rispetto alle procedure di gara per la selezione di un soggetto operante nel libero

mercato.

PRESO ALTRESI ATTO:

- del parere favorevole reso dalla Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia con deliberazione n. 97 del 23/04/2025 avente ad oggetto *“deliberazione nei confronti del Comune di Padenghe sul Garda (BS) sull'istanza di parere ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4 del d.lgs. 196 agosto 2016 n. 175, come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118”* per un precedente acquisto di quote della società Se.Va.T. srl;
- del parere favorevole reso dalla Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia con deliberazione n. 319 del 06/10/2025 avente ad oggetto *“deliberazione nei confronti del Comune di Sarezzo (BS) sull'istanza di parere ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4 del d.lgs. 196 agosto 2016 n. 175, come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118”* per un precedente acquisto di quote della società Se.Va.T. srl;

TENUTO ALTRESI CONTO CHE l'operazione di acquisto è compatibile con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese, ai sensi dell'art. 5 c. 2 del TUSP, essendo Se.Va.T. srl una società in house interamente a partecipazione pubblica, sulla quale i consorziati esercitano un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture e servizi e che svolge attività prevalentemente a favore dei soci.

Fermo quanto sopra esposto, trattasi di un'operazione di acquisto trasparente ed a un prezzo congruo, realizzata nel rispetto del principio di proporzionalità, in ragione del fatto che il compenso che sarà corrisposto copre esclusivamente i costi del servizio, con un margine di utile ragionevole e le risorse impiegate sono proporzionate agli obiettivi di interesse pubblico perseguiti dall'Ente.

In aggiunta, la società opera prevalentemente nel territorio provinciale di competenza del Comune e non in un mercato concorrenziale a livello europeo e/o nazionale. L'ambito di operatività della Se.Va.T., infatti, è prevalentemente locale e limitato al territorio della Provincia di Brescia.

Pertanto, l'acquisto delle quote e l'affidamento del servizio di committenza ausiliaria non andrebbe ad incidere sugli scambi commerciali tra Stati membri, riducendo il rischio di una distorsione della concorrenza a livello europeo. Né, vi sarebbe, un effetto significativo sulla concorrenza nel mercato interno.

PRESO ATTO CHE, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del TUSP, lo schema di deliberazione è stato sottoposto a forme di consultazione pubblica mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente di idoneo avviso a far data dal 24/07/2026 e per la durata di giorni 10 e che non sono pervenute osservazioni;

RITENUTO pertanto essere sussistenti tutti i presupposti indicati all'art. 5 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 175/2016, che pone a carico della Pubblica Amministrazione un onere motivazionale analitico in caso di acquisto di partecipazione societaria, affinché la scelta sia supportata da ragioni di convenienza sotto il profilo dei benefici per la collettività di riferimento;

EVIDENZIATO che l'effettivo affidamento in house providing del servizio comunale alla società sarà disposto con successivo e separato atto ed effettuato dopo il completamento delle procedure per l'acquisizione della qualità di socio della stessa;

RICHIAMATI i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e s.m.i.;

VISTO il disposto dell'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012 n. 190, che ha introdotto l'art. 6 bis nella legge 7 agosto 1990 n. 241, a fronte del quale il Responsabile del Servizio attesta che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono, in capo al medesimo, situazioni di "conflitto di interessi", neppure potenziale;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. E del D.Lgs. n. 267/2000;

SENTITO il Segretario Generale dell'Ente in merito agli aspetti giuridico – amministrativi;

SENTITA la competente commissione consiliare;

DATO ATTO CHE sono stati espressi i pareri previsti dagli artt. 49 e 153 – 3 comma del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il Parere favorevole dell'Organo di Revisione ai sensi dell'art 239 del D.Lgs. n. 267 del 2000 (TUEL);

VISTI

lo Statuto Comunale;

la L. n. 241/1990 e s.m.i.;

il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

la L. n. 221/2012 e s.m.i.;

la L. n. 190/2014 e s.m.i.;

il D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.;

il D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

Dopo esaustiva discussione, viene posto in votazione il presente punto all'ordine del giorno,

Consiglieri presenti e votanti: n. 0

Favorevoli: n. 0

Astenuti: n. 0

Contrari: n. 0

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi qui totalmente richiamate, quale parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo:

1. DI DARE ATTO che lo schema del presente atto deliberativo è stato sottoposto a forme di consultazione pubblica, ai sensi dell'art. 5 comma 3 del D. Lgs. n. 175/2016, mediante la pubblicazione dello stesso nel sito istituzionale del Comune di Cevo dal 24/07/2026 al 03/08/2026 e che non sono pervenute osservazioni in merito;
2. DI DARE ATTO che risultano sussistenti tutti i presupposti indicati all'art. 5 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 175/2016, così come ampiamente giustificato nelle premesse del presente atto e nell'allegata relazione ex art. 5 TUSP;
3. per l'effetto, DI ADERIRE alla Se.Va.T. Servizi Valle Trompia s.c.r.l., in quanto svolge attività strumentali per numerosi comuni del territorio, necessaria per il perseguimento di finalità pubbliche proprie dell'Amministrazione comunale;
4. DI AUTORIZZARE, all'esito dell'istruttoria da parte della Corte dei conti e dell'AG.C.M., la sottoscrizione di una quota di partecipazione di € 200,00 (pari al 0,3882 % del capitale sociale) della Se.Va.T. Servizi Valle Trompia s.c.r.l., somma che trova copertura nel bilancio di previsione 2025/2027;
5. DI FORNIRE specifico indirizzo al Sindaco affinché, una volta conclusa l'istruttoria da parte della Corte dei conti e dell'AGCM, proceda alla sottoscrizione degli atti necessari per l'adesione dell'Ente alla società Se.Va.T. Servizi Valle Trompia s.c.r.l. con facoltà di apportare le integrazioni o modifiche statutarie che si rendessero eventualmente necessarie in sede di sottoscrizione da parte del Notaio rogante;
6. DI APPROVARE lo Statuto della società e i patti parasociali per la Gestione in forma associata del Controllo Analogo Congiunto esercitato dai soci pubblici, allegati alla presente deliberazione sub lett. A quale parte integrante e sostanziale della stessa, che ne disciplina l'assetto organizzativo (All. 1);
7. DI APPROVARE la Relazione, redatta ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. n. 175/2016, predisposta dagli uffici, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche sotto il profilo motivazionale (All. 2);
8. DI PRENDERE ATTO della relazione di congruità ex art. 7 c. 2 del D.lgs 36/2023 approvata con delibera di Giunta comunale n. ____ del ____;
9. DI PRENDERE ATTO che la scelta dell'affidamento in house alla Se.Va.T. Servizi Valle Trompia s.c.r.l. è quella che risulta più rispettosa dei principi posti alla base dell'esercizio della funzione amministrativa, volti al perseguimento dell'interesse pubblico alla corretta ed adeguata gestione del servizio in oggetto, tenuto conto delle peculiari caratteristiche del territorio e delle correlate esigenze;
10. DI DISPORRE all'esito dell'istruttoria da parte della Corte dei Conti e dell'AGCM in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 175/2016, dariceversi entro il termine di sessanta giorni dalla trasmissione del provvedimento, l'affidamento della gestione del servizio alla suddetta società;
11. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione ai competenti uffici comunali, al fine di porre in essere gli adempimenti di competenza previsti dalla normativa per poter dare attuazione a quanto deliberato con il presente provvedimento, ivi compresa:

- a) la trasmissione della delibera alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione Lombardia, unitamente ai seguenti documenti della Se.Va.T. Servizi Valle Trompia s.c.r.l.:
- Statuto sociale e patti parasociali;
 - bilanci d'esercizio degli ultimi cinque anni (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e rendiconto finanziario);
 - le relazioni degli organi di controllo (collegio sindacale, sindaco unico, revisore unico, società di revisione), ove disponibili;
 - la relazione sul governo societario di cui all'art. 6, comma 4, del d.lgs. n. 175/2016).
 - la relazione ex art. 5 TUSP ed allegato Business Plan;
- b) la trasmissione del presente provvedimento all'Autorità garante della concorrenza e del mercato a mezzo PEC all'indirizzo protocollo.agcm@pec.agcm.it, mediante la compilazione dell'apposito formulario pdf compilabile;
- c) la sottoscrizione del contratto di servizio con la Se.Va.T. Servizi Valle Trompia s.c.r.l. all'esito dell'istruttoria sopra indicata;
12. DI DICHIARARE, con votazione separata e parimenti unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ex art.134 D.Lgs 267/00, stante l'urgenza di procedere con l'affidamento del servizio per avviare la realizzazione dell'intervento di che trattasi.

Allegati:

- 1- Statuto e patti parasociali Se.Va.T. Servizi Valle Trompia s.c.r.l.
- 2- Relazione ex art 5 TUSP e Business Plan.
- 3- Parere organo revisione.